

REPERTORIO N. 2.733 -----

RACCOLTA N. 1.997 -----

Allegato "A" -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, -----

----- DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA' -----

Art. 1 - Denominazione, sede e natura -----

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTICO E MISTICO ORDINE ROSAE CRUCIS", in forma abbreviata "FONDAZIONE A.M.O.R.C.", con sede in Colledara (TE), località Ornano Grande, Via Petrilli n. 7. -----

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nel più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, è apolitica, non religiosa, nè settaria. -----

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed all'estero ovunque si parli la lingua italiana. -----

Art. 2 - Scopi -----

La Fondazione ha come finalità: -----

- preservare e tramandare gli ideali della tradizione rosacrociata, ispirati ai valori di tolleranza, libertà di coscienza e spiritualità, come sono stati trasmessi in seno all'Antico e Mistico Ordine Rosae-Crucis; -----

- promuovere il dialogo e la comprensione all'interno della società e tra culture diverse, e contribuire allo sviluppo di ideali di pace e fratellanza; -----

- contribuire a sviluppare un rapporto armonioso ed equilibrato tra l'essere umano e l'ambiente, quale premessa per accrescere la consapevolezza delle persone ed elevare le coscienze; -----

- propiziare una riflessione non dogmatica sui misteri della natura e dell'esistenza e contribuire a indagarli da un punto di vista transdisciplinare - filosofico, scientifico e etico; -----

- offrire a coloro che sono interessati ai temi del misticismo occasioni di incontro e di condivisione e un percorso di ricerca spirituale e filosofica caratterizzato da un approccio aperto, umanistico, aconfessionale, rispettoso degli individui e dei loro orientamenti filosofici e religiosi e ispirato alla nobile tradizione spirituale e iniziatica di cui furono espressione gli antichi ordini cavallereschi; -----

- promuovere lo studio e l'approfondimento del misticismo e della filosofia ermetica, nelle sue varie espressioni e articolazioni antiche e moderne, anche attraverso incontri e iniziative culturali rivolte al pubblico e in collaborazione con istituzioni culturali e accademiche. -----

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere ogni azione utile e necessaria alla sua realizzazione ed in particolare: -----

a) sviluppare attività culturali, educative e sociali a favore dei Sostenitori, delle loro famiglie e dei figli, nonché dei simpatizzanti dell'A.M.O.R.C.; -----

b) promuovere congressi, seminari e conferenze intorno alle tematiche e agli insegnamenti dell'A.M.O.R.C. e di altre ----- correnti filosofiche ad essa affini; -----

c) curare l'organizzazione e l'animazione di comitati o gruppi di persone che possano favorire l'attività della Fondazione; -----

d) curare la realizzazione di dispense, saggi, opuscoli, libri, materiale scritto, supporti visivi, uditivi e audiovisivi atti a diffondere l'ideale e l'insegnamento dell'A.M.O.R.C. e di altre correnti filosofiche ad essa affini e connesse; -----

e) sviluppare tutte quelle forme di attività che possano essere utili alla promozione culturale della Fondazione; -----

f) organizzare e/o promuovere riunioni con personalità del mondo della cultura e conferenze che abbiano per argomento l'attività culturale nella quale la Fondazione opera; -----

g) istituire centri culturali, di studio, organizzare mostre, rassegne, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere le proprie attività; -----

h) ogni altra attività strumentale e conseguente alle precedenti effettuata in attuazione degli scopi della Fondazione; -----

i) istituire e costituire sedi locali. -----

La Fondazione, inoltre, può, in via strumentale e con carattere di non prevalenza, compiere ogni altra operazione economica e finanziaria diretta al raggiungimento dei propri scopi. -----

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "Fondazione" può, altresì: -----

- stipulare ogni opportuno atto, contratto e convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibile nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'art. 3 del presente statuto. -----

Art. 4 - Durata -----

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato. -----

Art. 5 - Vigilanza -----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia. -----



----- PATRIMONIO -----

Art. 6 - Patrimonio -----

Da un punto di vista patrimoniale la Fondazione è totalmente autonoma. -----

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 7 e 8. -----

Art. 7 - Fondo di dotazione -----

Il fondo di dotazione è composto: -----

- dai beni immobili di proprietà, così come identificati in sede di trasformazione; -----

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Fondatori e i Sostenitori a tale titolo; -----

- dai conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, e largizioni o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità; -----

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; -----

- dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione; -----

- dagli avanzi di esercizio destinati, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione. -----

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8. -----

Art. 8 - Fondo di gestione -----

Il fondo di gestione è costituito da: -----

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

- donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati erogati a tale titolo; -----

- contributi dei Fondatori e dei Sostenitori; -----

- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali. -----

Art. 9 - Investimento delle risorse -----

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializza-



ti, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO** -----

Art. 10 - Contabilità -----

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio d'Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti. -----

Art. 11 - Esercizio finanziario, bilancio -----

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno successivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, previste dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il Fondo di Gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Il Consiglio d'Amministrazione delibera circa l'utilizzo dell'eventuale avanzo delle gestioni destinandolo, in primo luogo, al ripianamento di eventuali disavanzi di esercizi precedenti ovvero ad implementazione del Fondo di Gestione dell'esercizio successivo o del Fondo di Dotazione. -----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. -----

----- **TITOLO IV** -----

Art. 12 - Membri della Fondazione -----

I membri della fondazione si dividono in: -----

- Fondatori; -----

- Sostenitori. -----

Art. 13 - Fondatori -----

Possono assumere la qualifica di Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio d'Amministrazione e dallo stesso nominati con delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. A seguito della richiesta, di cui al comma precedente, il Consiglio d'Amministrazione, con apposita delibera, fissa le modalità e le richieste per l'accoglimento del nuovo Fondatore. L'ammissione ha valore a far data dall'avveramento di tutte le richieste fissate dal Consiglio d'Amministratio-



ne. -----

Ai Fondatori, oltre i diritti loro riconosciuti nel presente statuto, spettano, qualora ne facciano richiesta, gli stessi diritti dei Sostenitori di cui al successivo articolo 16. ----

Art. 14 - Sostenitori -----

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, essendosi espressamente impegnati a rispettare le norme del presente statuto o degli eventuali regolamenti interni, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero mediante attività di volontariato anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione. --
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. -----

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in alternativa, il Consiglio di Amministrazione può delegare la decisione al solo Presidente e, successivamente, prendere atto dell'avvenuta decisione del Presidente, nella prima riunione utile. -----
L'eventuale diniego del Consiglio di Amministrazione come del Presidente è insindacabile; pertanto, nei loro confronti, non è ammesso ricorso di alcun tipo. -----

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto o degli eventuali regolamenti interni. -----

L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati e l'adesione decorre dal momento in cui la stessa domanda è accolta. -----

Art. 15 - Partecipanti esteri -----

Possono essere nominati Fondatori, ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti e/o aventi sede all'estero. -----

Art. 16 - Diritti dei Sostenitori -----

I Sostenitori possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. -----

Possono inoltre partecipare alle iniziative da essa realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet. -----

Art. 17 - Esclusione e recesso -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi mem-



bri, l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, entro dodici mesi dalla scadenza della contribuzione precedente; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali; -----
- per morte. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure pre - fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. -----

I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio d'Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

L'esclusione ed il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione. -----

L'esclusione dei Fondatori è di competenza del Consiglio d'Amministrazione che, validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri, la delibera a maggioranza. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI -----

Art.18 - Organi -----

Sono organi della "Fondazione": -----

- il Consiglio d'Amministrazione; -----
- Il Presidente della Fondazione; -----
- il Comitato Scientifico; -----
- l'Organo di Controllo Contabile. -----

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. -----

Art. 19 - Consiglio d'Amministrazione: composizione -----

Il Consiglio d'Amministrazione: -----

- è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di nove che potranno essere nominati anche fra i Fondatori o i Sostenitori o terzi; -----
- dura a tempo indeterminato; -----
- procede alla nomina dei suoi componenti e alla loro sostituzione in caso di cessazione della carica. -----

Art. 20 - Consiglio d'Amministrazione: competenze -----

Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti competenze: ----

- a) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria



ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal medesimo; --

b) approvare i piani, i progetti e le linee di bilancio della Fondazione; -----

c) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla Fondazione, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario; -----

d) individuare i programmi e le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi sociali e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; -----

e) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; -----

f) eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, nonché il Tesoriere ed il Segretario; -----

g) cooptare i nuovi consiglieri del Consiglio d'Amministrazione nelle ipotesi previste dall'art. 19 e delegare specifici compiti ai Consiglieri; -----

h) nominare, ove opportuno il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti/natura e durata dell'incarico; --

i) nominare i membri del Comitato Scientifico; -----

l) nominare l'organo di controllo contabile; -----

m) ammettere i Fondatori; -----

n) determinare le modalità del contributo "una tantum" che i Fondatori devono versare per essere ammessi a tale titolo; --

o) deliberare in ordine all'accettazione di eredità e di donazioni e al conseguimento di legati e contributi; -----

p) deliberare eventuali modifiche statutarie; -----

q) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; -----

r) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. -----

Inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede anche a: ----

- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri; -----
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali; -----
- predisporre i regolamenti interni, i quali hanno lo scopo di precisare ed attuare le disposizioni ed i principi di funzionamento interno della fondazione; -----
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio medesimo; -----
- individuare ed istituire, come sopprimere, gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; -----
- ammettere i sostenitori; -----



- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Sostenitori. -----

Art. 21 - Consiglio d'Amministrazione: modalità di funzionamento -----

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata con avviso di ricezione inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora. -----
Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi sia presso la sede della Fondazione sia altrove, purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea. -----

Salvo quanto diversamente previsto, il Consiglio d'Amministrazione è validamente riunito, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione. -----
Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. -----

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. -----
Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice - Presidente o in caso di assenza o impedimento di questi, da un Consigliere designato dai presenti. -----

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze tenuto con le modalità di legge previste per le società per azioni. -----

Le riunioni collegiali del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere per audio conferenza o video teleconferenza, alle seguenti condizioni: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-



zazione; -----
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti. -----

Art. 22 - Presidente della Fondazione e cariche all'interno del Consiglio d'Amministrazione -----

Presidente -----

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al suo interno, è il legale rappresentante della Fondazione, e presiede il Consiglio d'Amministrazione. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche, private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Il Presidente convoca almeno una volta l'anno i Sostenitori e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente e, in caso di impossibilità, dal Consigliere dal medesimo Presidente designato. -----

Vice - Presidente -----

Subentra nelle attività del Presidente, in caso di assenza o di impossibilità di quest'ultimo avvalendosi dei poteri per questi previsti dal presente statuto. -----

Di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

Tesoriere -----

Il Tesoriere sovrintende e controlla tutte le attività di gestione monetaria e finanziaria della Fondazione. In particolare, attua le delibere inerenti il Fondo di Dotazione ed il Fondo di gestione. -----

Redige anche con l'aiuto di terzi, la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione. -----

Segretario -----

Redige i verbali delle riunioni, ne cura la stesura e verifica la trascrizione degli stessi nel libro dei verbali. -----

Art. 23 - Comitato Scientifico -----

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, di cui uno è il Presidente tutti nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. -----

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ri-



cerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. -----

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario. -----

Art. 24 - Organo di controllo contabile -----

L'Organo di controllo contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. -----

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. -----

L'Organo di controllo contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. -----

L'Organo di controllo contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. -----

TITOLO VI -----

NORME FINALI -----

Art. 25 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. -----

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito. -----

Art. 26 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia. -----

Art. 27 - Clausola di transitoria -----

In sede di trasformazione, l'assemblea, in deroga alle norme del presente statuto, eleggerà i primi componenti del Consiglio d'Amministrazione. I membri così nominati durano in carica a tempo indeterminato. -----

F.to: Claudio Mazzucco, Marina Vincenti. -----

